



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni normative e tecnico-operative

in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

redazione a cura della Funzione Tecnica

Di.Coma.C. - Rieti

Dicembre 2016

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	DISPOSIZIONI NORMATIVE	4
2.1	Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati	4
2.2	Gestione delle Macerie.....	4
2.3	Gestione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA)	6
3	DISPOSIZIONI TECNICO-OPERATIVE	7
3.1	Ambito di applicazione	7
3.2	Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo	8
3.3	Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/Centri di raccolta comunali	8
3.4	PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO	9
3.5	PROCEDURA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI SITI CON AMIANTO DI NUOVA INDIVIDUAZIONE	10
4	CONCLUSIONI	11
5	ALLEGATO 1: Deroghe	12
5.1.1	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	12
5.1.2	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161	14
5.1.3	D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016	14

Disposizioni normative e tecnico-operative

in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto a cura della Funzione Tecnica istituita presso la DICOMAC¹, allo scopo raccogliere tutte le disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (c.d. “macerie”) contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile ed emanate in relazione all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 e vuole rappresentare uno strumento di ausilio per tutti i soggetti coinvolti e responsabili a vario titolo nelle misure previste nelle medesime disposizioni.

Nel Capitolo 2, vengono riportate le disposizioni normative emanate in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. Nel capitolo 3, infine, sono state descritte le indicazioni operative inviate alle Regioni redatte con lo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e di rendere uniforme la gestione delle macerie.

Nell’Allegato 1, è rappresentato l’impianto derogatorio definito con l’O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016, articolo 5.

2 DISPOSIZIONI NORMATIVE

2.1 Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

Una delle prime azioni che si è resa necessaria per agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti legati agli interventi di prima emergenza, volti a rimuovere situazioni di rischio e ad assicurare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, è stata quella di disporre che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento potessero essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. E’ stabilito in particolare che il gestore dei servizi di raccolta, accordandosi preventivamente con i gestori degli impianti, ne danno comunicazione alla Regione e all’ARPA territorialmente competenti.²

2.2 Gestione delle Macerie

In ragione della necessità di definire tempestivamente uno strumento operativo per la gestione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione e abbattimento di quelli pericolanti, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha emanato, tra le altre, l’Ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016, nella quale le regioni interessate (Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo) sono state individuate, per gli

¹ istituita ai sensi dell’art. 2, comma 1, OCDPC n. 0388 del 26.08.2016

² O.C.D.P.C. n. 389 del 28/08/2016, articolo 2

ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili, anche avvalendosi dei comuni. In particolare è stato stabilito quanto segue.

- a) “I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99³, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all’articolo 184⁴ del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
- b) Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
- c) Il trasporto dei materiali ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
- d) I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.
- e) Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese.
- f) Alle iniziative di cui sopra si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità giudiziaria.”⁵

Inoltre, è stato stabilito che:

- a) “Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

³ rifiuti urbani non specificati altrimenti

⁴ “**Classificazione**”: [...] i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. [...]

⁵ O.C.D.P.C. n. 391 del 01/09/2016, articolo 3

- b) La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
- c) I siti di deposito temporaneo delle macerie possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
- d) Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.”⁶

Infine, le Regioni possono avvalersi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali⁷.

2.3 Gestione dei Materiali Contendenti Amianto (MCA)

Per quanto concerne i Materiali Contendenti Amianto (MCA) , è stato stabilito che:

- a) “I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, nei quali si rinvenga – a seguito di ispezione visiva – la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di seguito descritte.
- b) I materiali da crollo sopra richiamati e i materiali costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianti individuabili nella fase di raccolta non dovranno essere movimentati ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione alla AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*⁸, entro le 24 ore successive, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni sopra enunciate. Se il rinvenimento a seguito di ispezione visiva di materiale contenente amianto avviene successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo (se presente) oppure al sito di conferimento dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità sopra espresse. Il rifiuto rimanente privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.
- c) Considerata l'urgenza di provvedere alle attività indicate senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite

⁶ O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 12

⁷ O.C.D.P.C. n. 399 del 10/10/2016, articolo 5

⁸ Materiali edili contenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività nella misura necessaria.”⁹

3 DISPOSIZIONI TECNICO-OPERATIVE

Di seguito si richiamano alcune indicazioni operative a supporto delle disposizioni normative emanate, comunicate alle Amministrazioni coinvolte in forma di circolari o di lettere. In particolare, come di seguito indicato, le indicazioni hanno fornito elementi operativi per l'individuazione del sito di deposito, per il suo allestimento, per l'avvio ai siti di deposito, per la gestione dei materiali contenenti amianto.

3.1 Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 *“i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*.

Tali materiali sono classificati, in deroga all'art. 184 del D.lgs. 152/06, come rifiuti urbani con codice 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita non solo da rifiuti inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma. Non sono, invece, assoggettati a tale disciplina i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

In deroga all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016. Si sottolinea, inoltre, che è prevista la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.

Infine, i rifiuti in questione possono essere conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, individuati sulla base del principio di prossimità.

⁹ O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 11

3.2 Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo

Fermi restando i procedimenti di individuazione già disciplinati secondo le disposizioni degli ordinamenti di ciascun ente regionale e tenuto, comunque, conto dell'urgenza del caso, l'individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, opportuno che si trovino in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate. Ai mezzi di trasporto dovrà inoltre essere consentito un agevole accesso, da percorrere in sicurezza. E' consigliabile che i siti siano dotati di pesa mobile al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso.

Il sito, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria e della rendicontazione.

Nella misura compatibile con le esigenze di urgenza derivanti dalla situazione emergenziale in atto, le Regioni interessate, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA e, per quanto di competenza, delle ARPA e AUSL territorialmente interessate, provvedono all'allestimento del sito di deposito temporaneo che deve essere allestito nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

I soggetti tecnici di cui al precedente periodo, indicano le modalità di realizzazione degli interventi necessari affinché le operazioni ivi eseguite siano condotte riducendo in modo compatibile i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o gli inconvenienti da rumori e odori, emissioni, evitando di danneggiare il paesaggio, l'ambiente e i siti di particolare interesse in modo non temporaneo.

I siti di deposito temporaneo, laddove possibile, devono prevedere le seguenti aree di deposito:

- area di conferimento deposito ed eventuale cernita delle macerie in ingresso derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma identificati con il CER 20 03 99;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti di cui alla lettera a) in cumuli o in cassoni scarrabili delle macerie;
- area adibita alla eventuale selezione di rifiuti pericolosi (RAEE, accumulatori, ecc.);
- area di deposito di rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose di cui alla lettera c) e dei rifiuti liquidi, protetta mediante idonea copertura fissa o mobile che consenta di tenere i rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici e attrezzata con appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche della specifica tipologia di rifiuto;
- area adibita ad eventuali rifiuti di amianto;
- qualora sia effettuata la separazione e cernita delle macerie per flussi omogenei dei rifiuti da avviare alle operazioni di recupero/smaltimento deve essere assicurato il deposito separato dei rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi;
- per i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, appartenenti all'edilizia storica, di coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati, non separati alla fonte, dovrà essere allestita un'area dedicata a tali materiali derivanti da operazioni di selezione effettuate sulle macerie.

3.3 Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/Centri di raccolta comunali

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati e/o ai centri di raccolta comunali, possono essere eseguite dall'Ente gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal

Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che operano in deroga agli artt. 188 ter, 190, 193 e 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Qualora, in caso di estrema urgenza, si ricadesse nella certa impossibilità di poter far eseguire ai soggetti sopra indicati le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo, può essere consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, comma 2 della OCDPC n. 388.

A seguito dell'individuazione del soggetto responsabile della raccolta e trasporto, lo stesso dovrà individuare un referente tecnico, che tenga i rapporti con il Comune.

Il soggetto incaricato della raccolta e trasporto organizza i flussi di raccolta e trasporto agli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta ed una valutazione preliminare.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/16, "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati". Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

3.4 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO

Nell'ambito delle attività di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) è stata elaborata una mappatura speditiva dei materiali contenenti amianto ottenuta con strumentazione campale. Tale mappatura, concepita per le finalità delle operazioni del CNVVF è stata condivisa con i soggetti responsabili (Regioni), gli organi preposti al controllo e alla vigilanza e con tutte le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni istituite presso la DICOMAC allo scopo di essere uno strumento di ausilio per la definizione di una procedura speditiva degli interventi di bonifica dagli MCA.

Nella Figura 1 è riportata la procedura del flusso delle informazioni messa a punto a seguito di numerosi incontri con i soggetti interessati e sulla base delle disposizioni individuate dall'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016.





Figura 1

In base allo schema raffigurato, i VVF presso la DICOMAC trasmettono alla Funzione Tecnica della DICOMAC e alla Regione Lazio la mappatura sull'amianto.¹⁰

La Regione, insieme alla ditta specializzata nella rimozione dell'amianto, elaborano il Piano generale sulla rimozione dell'amianto e lo trasmettono all'ISPRA, all'ARPAL, alla ASL e, per opportuna conoscenza, al MIBACT. La DITTA, insieme ai VVF, alla Regione e al MIBACT, si incontrano periodicamente per la programmazione degli interventi da attuarsi a partire dal giorno successivo. La DITTA comunica il piano con la programmazione giornaliera degli interventi di cui al punto 3 alla ASL, all'ARPAL e all'ISPRA. La DITTA attua gli interventi come da programma di cui al punto 4, eventualmente assistita e supportata dai VVF e dal MIBACT. Infine, redige quotidianamente un report sugli interventi svolti e portati a termine. Lo invia ai VVF, alla DICOMAC e alla Regione. I VVF presso la DICOMAC aggiornano la mappatura sull'amianto.

3.5 PROCEDURA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI SITI CON AMIANTO DI NUOVA INDIVIDUAZIONE

Nella figura sotto riportata, si evidenzia il flusso relativo alle attività previste in caso di individuazione di nuovi siti con presenza di amianto.



1. Qualora il COA (VVF), durante una demolizione o la movimentazione di macerie, rinvenga amianto non ancora censito, ne dà rapida comunicazione, via mail come di seguito indicato:
 - a. alla DICOMAC – VVF comunicando le informazioni previste in allegato A) per la procedura “da movimentazione macerie”.
 - b. alla Regione Lazio (ftosini@regione.lazio.it, territorio@regione.lazio.legalmail.it) con la richiesta, ove si evinca il livello di urgenza, di rimozione dell'amianto e coordinate del punto. Per conoscenza alla FUNZIONE TECNICA DICOMAC.

In attesa della rimozione, il COA provvede alla messa in sicurezza del sito per preparare l'intervento della ditta che si occupa dell'amianto.

¹⁰ I VVFF hanno effettuato un censimento della presenza di amianto nelle aree che sono state esposte al sisma del 24 agosto u.s. Attualmente, la mappatura derivata riporta un numero di siti esaminati di circa 300, dei quali circa il 50% hanno evidenziato presenza di amianto. Tale presenza è stata rilevata per mezzo di strumentazione specifica che ha comportato anche l'inclusione, nel censimento, di siti con amianto localizzato in edifici non compromessi da danneggiamenti. La dislocazione dei siti è riportata su una mappa di base dove gli edifici sono rappresentati con 3 colori diversi, che identificano le pareti crollate, parzialmente crollate e integre.

2. Qualora la Ditta incaricata di effettuare la selezione in sito delle macerie, durante la propria attività, rinvenga amianto non ancora censito, ne dà rapida comunicazione, come di seguito indicato:
 - a. E-mail alla Regione Lazio (ftosini@regione.lazio.it, territorio@regione.lazio.legalmail.it) con la richiesta, ove si evinca il livello di urgenza, di rimozione dell'amianto. Per conoscenza alla FUNZIONE TECNICA DICOMAC.
3. La Regione, ricevuta la richiesta del COA (VVF) o della Ditta che seleziona le macerie, valuta l'opportunità di una attivazione urgente della Ditta che si occupa della gestione dell'amianto.
4. La Ditta che si occupa della rimozione dell'amianto, qualora attivata,:
 - a. invia prima possibile il programma dell'intervento alla ASL, all'ARPA, all'ISPRA, al MIBACT e, per conoscenza, ai VVF;
 - b. dopo 24 ore da tale notifica interviene nel nuovo sito, previa redazione dell'allegato al piano di sicurezza secondo le informazioni fornite dai VVF, in particolare per quanto riguarda le modalità di evacuazione e il punto di ritrovo;
 - c. nel caso di intervento su nuovo sito derivante dalla movimentazione macerie eseguita dalla ditta che seleziona le macerie comunica, alla Funzione Tecnica per il tramite della Regione, i seguenti dati relativi al nuovo sito: coordinate geografiche sito, data, ora, comune, frazione, tipologia di edificio.

4 CONCLUSIONI

Nel concludere questa breve rassegna normativa e tecnico operativa si auspica che il lettore possa acquisire una visione completa dei passaggi temporali e delle azioni che hanno caratterizzato la fase emergenziale successiva al sisma che ha colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016 per permettere le attività, strettamente connesse con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali.

5 ALLEGATO 1: Deroghe

Con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile¹¹ è stato possibile prevedere anche un impianto derogatorio al fine di operare in condizioni di emergenza, come disposto dalla L. 225/1992 e s.m.i., articolo 5, comma 2. In Allegato 1, sono riportate le deroghe alla normativa ambientale contenute nelle disposizioni finora emanate.

5.1.1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5.1.1.1 *Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*

- *Titolo I - Norme generali*
 - Articolo **6** (Oggetto della disciplina),
 - Articolo **7** (Competenze),
 - Articolo **9** (Norme procedurali generali),
 - Articolo **10** (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti),
- *Titolo V - Norme transitorie e finali*
 - Articoli **33** (Oneri istruttori),
 - Articolo **35** (Disposizioni transitorie e finali)

5.1.1.2 *Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*

- *Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*
 - Titolo I - Principi generali e competenze*
 - Articolo **57** (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo),
 - Articolo **58** (Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare),
 - Articolo **59** (Competenze della conferenza Stato-regioni), Articolo **60** (Competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA),
 - Articolo **61** (Competenze delle regioni),
 - Articolo **62** (Competenze degli enti locali e di altri soggetti),
 - Articolo **63** (Autorità di bacino distrettuale),
 - *Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi*
 - Articolo **69** (Programmi di intervento)
- *Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento*
 - Articolo **76** (Disposizioni generali),
 - Articolo **77** (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale),
 - Articolo **78** (Standard di qualità per l'ambiente acquatico),
- *Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi*
 - Articolo **100** (Reti fognarie),
 - Articolo **101** (Criteri generali della disciplina degli scarichi),
 - Articolo **103** (Scarichi sul suolo),
 - Articolo **105** (Scarichi in acque superficiali),
 - Articolo **106** (Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili) ,
 - Articolo **107** (Scarichi in reti fognarie) ,

¹¹ O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016, articolo 5 e O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 5

- Articolo **108** (Scarichi di sostanze pericolose),
- *Titolo IV - Strumenti di tutela*
 - **Articolo 117** (Piani di gestione e registro delle aree protette),
 - **Articolo 118** (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica),
 - **Articolo 119** (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici),
 - **Articolo 120** (Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici),
 - **Articolo 121** (Piani di tutela delle acque),
 - **Articolo 122** (Informazione e consultazione pubblica),
 - **Articolo 123** (Trasmissione delle informazioni e delle relazioni); **Articolo 124** (Criteri generali),
 - **Articolo 125** (Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali),
 - **Articolo 126** (Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane),
 - **Articolo 127** (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue);

5.1.1.3 Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

- *Titolo I - Gestione dei rifiuti*
 - **Articolo 177** (Campo di applicazione),
 - **Articolo 178** (Finalità),
 - **Articolo 179** (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti),
 - **Articolo 181** (Recupero dei rifiuti),
 - **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti),
 - **Articolo 183** (Definizioni) ,
 - **Articolo 184** (Classificazione),
 - **Articolo 185** (Limiti al campo di applicazione),
 - **Articolo 186** (Terre e rocce da scavo),
 - **Articolo 187** (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi),
 - **Articolo 188** (Oneri dei produttori e dei detentori),
 - **Articolo 189** (Catasto dei rifiuti),
 - **Articolo 190** (Registri di carico e scarico),
 - **Articolo 191** (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi),
 - **Articolo 192** (Divieto di abbandono),
 - **Articolo 193** (Trasporto dei rifiuti);
 - **Articolo 195** (Competenze dello stato),
 - **Articolo 196** (Competenze delle regioni),
 - **Articolo 197** (Competenze delle province),
 - **Articolo 198** (Competenze dei comuni),
 - **Articolo 199** (Piani regionali),
 - **Articolo 205** (Misure per incrementare la raccolta differenziata),
 - **Articolo 208** (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti),
 - **Articolo 209** (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale),
 - **Articolo 210** (Autorizzazioni in ipotesi particolari),
 - **Articolo 211** (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione),
 - **Articolo 212** (Albo nazionale gestori ambientali),

- Articolo **214** (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate),
- Articolo **215** (Autosmaltimento),
- Articolo **216** (Operazioni di recupero),
- *Titolo II - Gestione degli imballaggi*
 - Articolo **225** (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
- *Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti*
 - Articolo **230** (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture),
 - Articolo **231** (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209);
- *Titolo V - Bonifica di siti contaminati*
 - Tutti gli articoli, dal **239** al **253**
- *Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*
 - Articolo **266** (Disposizioni finali)

5.1.2 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161

5.1.3 D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016

- Articolo **21**, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- Articoli **32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98**, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- Articolo **35**, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- Articoli **37 e 38**, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- Articoli **40 e 52**, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- Articoli **60, 61, 63 e 85**, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- Articolo **95**, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- Articolo **31**, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- Articolo **24**, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- Articoli **25, 26 e 27**, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- Articolo **157**, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- Articolo **105**, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6¹².

¹² O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 5, comma 2